



ALLEGATO 7

Procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata

COMUNE DI CESATE

Provincia di Milano

Regolamento Comunale di Igiene Ambientale Urbana

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04.03.2013

SOMMARIO

PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 3
PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 4
LIMITI DI APPLICAZIONE

Articolo 5
DEFINIZIONI

Articolo 6
DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 7
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 8
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 9
COMPETENZE DEL COMUNE

Articolo 10
TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

PARTE I SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 11
ORGANIZZAZIONE DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 12
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 13
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14
MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Articolo 15
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Articolo 16
RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

Articolo 17
ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO NEI CONTENITORI STRADALI

Articolo 18
SERVIZI A CHIAMATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DELLA FRAZIONE VERDE

Articolo 19
DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 20
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 21
TRASPORTO DEI RIFIUTI

Articolo 22
RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 23
INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Articolo 24
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

PARTE II
PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

Articolo 25
CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

Articolo. 26
SPAZZAMENTO STRADALE

Articolo 27
CONTENITORI PORTARIFIUTI

Articolo 28
CAROGNE DI ANIMALI

Articolo 29
ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Articolo 30
OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

Articolo 31
VOLANTINAGGIO

Articolo 32
DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI
NELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 33
DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA,
DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI
CONTENITORI DEI RIFIUTI

Articolo 34
VEICOLI A MOTORE; RIMORCHI E SIMILI

Articolo. 35
SPECIFICI DIVIETI

Articolo 36
MERCATI

Articolo 37
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Articolo. 38
PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 39
CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI

Articolo 40
CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

Articolo 41
CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 42
PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI ED ABITAZIONI PRIVATE

Articolo 43
PULIZIA DEI TERRENI

Articolo 44
AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 45
MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

Articolo 46
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47
VIGILANZA

Articolo 48
PREVENZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 49
INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 50
RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 51
GESTIONI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 52
REGIME SANZIONATORIO

Articolo 53
SANZIONI

Articolo 54
OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 55
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 56
VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il presente regolamento è redatto in applicazione al D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, in particolare:

- 1) regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali assimilati;
- 2) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, indicando le modalità di conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una corretta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- 3) determina i perimetri entro i quali sono istituiti i servizi di raccolta;
- 4) stabilisce le norme per la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello svolgimento;
- 5) favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo;
- 6) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- 7) disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Articolo 3

PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti osservando le norme vigenti e applicando la regola delle 4R:

- **Riduzione:** prevenire la produzione di rifiuti
- **Riutilizzo:** utilizzare più volte una cosa prima di buttarla via
- **Recupero:** valorizzare il rifiuto come una risorsa per ricavare energia
- **Riciclo:** trasformare nuovamente il materiale selezionando i rifiuti adottando la raccolta differenziata

Con una corretta gestione del rifiuto si previene ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna evitando di danneggiare il paesaggio.

Articolo 4

LIMITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 5

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- 1) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- 2) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- 3) Detentore: il soggetto che li detiene;
- 4) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- 5) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 6) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- 7) Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- 8) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione;
- 9) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- 10) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- 11) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- 12) Piattaforma ecologica: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti;
- 13) Servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla gestione dei rifiuti urbani;

- 14) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- 15) Prevenzione: ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- 16) Sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo;
- 17) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- 18) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- 19) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani o nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità;
- 20) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- 21) Scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- 22) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- 23) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Articolo 6

DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) D.Lgs. 152/2006: il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- b) Regolamento: il presente Regolamento;
- c) Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
- d) Amministrazione: il Comune di Cesate, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- e) UtENZE domestiche: le utenze di unità abitative a civile abitazione;
- f) UtENZE non domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente individuate;
- g) Grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- h) Frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti;
- i) Frazione secca residuale: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- j) Rifiuto indifferenziato: la parte composta da frazione secca residuale dei rifiuti;
- k) Rifiuto da frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità;
- l) Imballaggi in vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;

- m) Vetro: lastre in vetro, specchi, ecc.;
- n) Lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- o) Barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- p) Contenitori in Tetrapak: cartoni del latte, succhi di frutta, vino, panna da cucina, ecc.;
- q) Carta: materiali cellulosi quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- r) Imballaggi in plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- s) Legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- t) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per il giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per la pulizia della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- u) Rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (materassi, armadi, ecc.), materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- v) Rifiuti elettrici ed elettronici: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor Tv e personal computer, neon, ecc.;
- w) Frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- x) Raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- y) Rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanico del suolo pubblico;
- z) Raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- aa) Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (raccolta congiunta di contenitori in plastica, lattine, barattoli e tetrapak) i quali possono essere raccolti in un unico con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- bb) Raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuali dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- cc) Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, RAEE e della frazione verde e altri tipi di rifiuti, concordata preventivamente dalle utenze con il Comune o altro soggetto individuato.

Articolo 7

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 c.c. (lettera così modificata dall'Art. 11 del D.Lgs. n. 205 del 2010);
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Art. 184-bis (lettera così sostituita dall'Art. 11 del D.Lgs. n. 205 del 2010);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali (lettera così modificata dall'Art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. n. 4 del 2008);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi:

quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto (comma così sostituito dall'Art. 11 del D.Lgs. n. 205 del 2010).

Articolo 8**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO**

L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, alla scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Articolo 9

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al Comune competono le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi compreso il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata;
- b) la determinazione delle più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta, e stabilire le capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- c) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti, conferiti presso la piattaforma ecologica Comunale, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
- f) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani non raccolti con modalità domiciliare;
- g) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare e sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi. Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
- h) l'emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
 1. l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
 2. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 3. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- i) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- j) l'emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo;
- k) l'adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di

ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;

- 1) ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale.

Articolo 10

TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

Il servizio è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

PARTE I

SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 11

ORGANIZZAZIONE DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente art. 7.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il contratto di servizio con il soggetto gestore.

L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficacia del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

La raccolta dei rifiuti e di quelli speciali assimilabili viene attuata mediante:

- raccolta differenziata stradale mediante contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso;
- raccolta differenziata domiciliare "porta a porta". è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente dove egli deposita il materiale contenuto in appositi contenitori domestici. Questi contenitori devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
- raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica comunale dove è possibile anche smaltire materiali particolari

Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'Amministrazione, raccolte differenziate a domicilio, con il pagamento di un tributo aggiuntivo come indicato nella convenzione.

Per utenze produttrici di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi di ritiro a domicilio, con il pagamento di un tributo aggiuntivo.

Articolo 12

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è la tipologia generale adottata dalla Amministrazione che le assegna priorità assoluta quale principale obiettivo da conseguire nel breve periodo.

Essa è finalizzata a:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

In attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 è attivata e verrà potenziata, per quanto possibile, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:

- 1) carta e imballaggi di carta e cartone;
- 2) indumenti e scarpe dismessi;
- 3) imballaggi in plastica, lattine e tetrapak;
- 4) frazione umida;
- 5) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi;
- 6) residui dello spazzamento stradale;
- 7) frazione secca indifferenziata;
- 8) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati;
- 9) vetro in lastre, specchi, ecc.;
- 10) rifiuti ingombranti;
- 11) prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili);
- 12) pile e batterie esauste da utenze domestiche e assimilabili;
- 13) farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
- 14) metalli, contenitori in alluminio, pentolame, carcasse metalliche di manufatti, ecc.;
- 15) oli vegetali;
- 16) oli minerali provenienti dalla manutenzione del proprio veicolo;
- 17) R.A.E.E.: (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): personal computer, televisori e monitor, telecomandi, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, neon, ecc., di origine domestica;
- 18) batterie al piombo provenienti dalla manutenzione del proprio veicolo;
- 19) toner esausti da stampanti e fax;
- 20) inerti provenienti da piccole manutenzioni domestiche, piatti/stoviglie in ceramica-porcellana;
- 21) legno, imballaggi in generale e materiali lignei non trattati.

I rifiuti oggetto di raccolte differenziate attuate con l'utilizzo dei contenitori ad esso dedicati, debbono obbligatoriamente essere conferiti negli appositi contenitori.

Per i rifiuti biodegradabili (umido-organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.

Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'Amministrazione Comunale tenendo conto di eventuali disposti di leggi e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Le raccolte sono assicurate con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006, nonché alle esigenze del servizio e fermo restando la possibilità di modificarne il numero e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici, in accordo con il soggetto gestore del servizio.

Variazioni delle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. L'Amministrazione Comunale, anche per il tramite del gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche apportate.

Dove è stata attivata la raccolta "porta a porta", il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione, la quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono essere custoditi dall'utenza a cui sono stati assegnati con le modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò dedicati.

Articolo 13

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti o con altre modalità di volta in volta previste con provvedimenti specifici a seconda della tipologia di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchi), essi devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.

Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazione ai sacchi o lesioni a terzi.

I rifiuti voluminosi quali gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolare il ritiro ed evitare la dispersione sul suolo.

I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabilite con appositi provvedimenti decisi dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14

MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Per la raccolta a domicilio il materiale deve essere depositato a ciglio strada, davanti alla propria abitazione, di norma dopo le ore 20.00 del giorno precedente la raccolta interessata oppure entro le ore 06.00 del giorno stesso, salvo diversa disposizione del Responsabile di Servizio dovuta a motivi organizzativi o nuove disposizioni di legge.

I contenitori, una volta svuotati, dovranno essere tempestivamente ritirati entro la proprietà e comunque non oltre le ore 14.00 dello stesso giorno.

Per i rifiuti che prevedono l'utilizzo di un contenitore, una volta avvenuto lo svuotamento lo stesso deve essere ritirato tempestivamente all'interno della proprietà. I contenitori utilizzati sono di proprietà privata e pertanto sarà cura degli utenti provvedere alla pulizia ed al mantenimento in buono stato degli stessi.

Per ogni problema riguardante la raccolta e per informazioni l'Amministrazione potrà attivare un numero telefonico dedicato attivo in giorni ed orari stabiliti, o con altre forme di comunicazione.

Il servizio di raccolta potrà essere sospeso in alcuni giorni festivi o per particolari esigenze, eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.

La raccolta a domicilio viene effettuata con le seguenti modalità stabilite dall'Amministrazione:

- **Plastica-Lattine e Tetrapak:** viene ritirata a domicilio almeno una volta alla settimana, i contenitori da smaltire andranno schiacciati e ritappati per ridurre al minimo il volume;
- **Umido:** viene ritirato a domicilio almeno due volte alla settimana nei sacchetti biodegradabili in mater-bi che andranno chiusi con lacci di cotone o con un nodo, evitando fermagli in metallo, gomma e plastica e posizionati negli appositi contenitori rigidi;
- **Carta/cartone:** viene ritirata a domicilio almeno una volta alla settimana, legata in pacchi con spago oppure posizionata in cartoni o borse di carta, non possono essere utilizzati sacchi e buste in plastica o contenitori, ad eccezione delle strutture autorizzate;
- **Imballaggi in vetro:** vengono ritirati a domicilio almeno una volta alla settimana negli appositi contenitori;
- **Secco o indifferenziato:** viene ritirato a domicilio almeno una volta alla settimana nel sacco trasparente.

I condomini devono dotarsi di appositi contenitori che dovranno essere conservati all'interno della proprietà e dovranno essere portati sul suolo pubblico accessibili agli addetti per la raccolta. Gli amministratori degli stabili devono verificare che gli stessi siano compatibili con gli automezzi addetti alla raccolta, requisito indispensabile per garantire le operazioni di svuotamento.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di colore stabilito dall'Amministrazione, devono avere:

- una capacità di circa 35 litri per le utenze domestiche in singole unità familiari sia per la frazione umido che per la frazione vetro avere;
- una capacità di circa 120 litri per le utenze domestiche in condomini, pari o superiori a 5 unità, sia per la frazione umido che per la frazione vetro avere ed essere carrellati; i condomini devono altresì dotarsi di contenitori per il posizionamento dei sacchi della frazione secca

indifferenziata ed avere una capacità di circa 1.100/1.300 litri con appositi dispositivi di attacco per lo svuotamento degli stessi.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, l'Amministrazione comunale, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi.

E' obbligo del costruttore di nuovi edifici individuare le aree interne private per il posizionamento dei contenitori, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

In caso di complessi con elevato numero di utenze e alta densità abitativa l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare un servizio di raccolta supplementare ad isole ad accesso controllato. In tal caso potrà essere concesso l'utilizzo del suolo pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante del complesso residenziale e l'Amministrazione comunale, i costi delle attrezzature e di realizzazione saranno a totale carico del condominio.

I contenitori devono essere mantenuti in buono stato, non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti deve essere effettuato direttamente dai cittadini-utenti con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli stabiliti.

In caso di danneggiamento dei contenitori durante il servizio di raccolta, l'utente dovrà inoltrare alla ditta appaltatrice del servizio apposita domanda per la sostituzione del contenitore tramite la compilazione di un apposito modulo reperibile in Comune presso gli uffici competenti.

I sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica/lattine/tetrapak e della frazione secca indifferenziata devono essere trasparenti ed avere una capacità di circa 110 litri;

I sacchi per la raccolta differenziata della frazione umido devono essere in mater-bi ed avere una capacità di circa 6,5/7 litri per le utenze familiari e di circa 30 litri per le attività commerciali che trattano generi alimentari;

I sacchi ed i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti potranno essere forniti annualmente alla cittadinanza dall'Amministrazione Comunale e, per i contenitori la fornitura sarà unica e non verranno forniti contenitori in sostituzione di quelli già consegnati.

Il gestore del Servizio di Igiene Urbana è autorizzato ad apporre sui sacchi e sui contenitori un adesivo con la dicitura di raccolta non conforme qualora rilevasse la presenza di sacco e/o rifiuto non idoneo all'interno del sacco e/o del contenitore; pertanto non ne verrà effettuata la raccolta.

Qualora la raccolta non venga effettuata i sacchi e i contenitori non ritirati e/o svuotati davanti alla proprietà interessata dovranno essere ritirati entro le ore 14.00 dello stesso giorno.

Articolo 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Per la raccolta presso la Piattaforma Ecologica Comunale, situata in Via Po, i cittadini possono accedere direttamente per il conferimento differenziato dei rifiuti in appositi contenitori presenti nella struttura mediante l'Ecocard, rilasciata dal Comune di residenza a tutti i cittadini intestatari di posizione contributiva ai fini dello smaltimento dei rifiuti, la scheda magnetica deve essere inserita nell'apposita colonnina al momento dell'ingresso. Resta salva la facoltà del Comune di modificare le modalità di accesso in base a mutate esigenze organizzative e/o tecniche o a seguito di nuove e diverse disposizioni di legge. In tali casi il Responsabile di Servizio adotterà le nuove misure.

Le attività produttive, artigianali e commerciali possono conferire presso la piattaforma ecologica solo i rifiuti urbani e assimilati per un peso complessivo massimo di 30 kg. o 30 lt., mentre per i rifiuti classificati pericolosi e gli scarti di produzione devono provvedere, a termini di legge, all'autosmaltimento per proprio conto.

Le attività produttive, artigianali e commerciali possono accedere alla piattaforma ecologica con l'Ecocard e con una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente.

Il conferimento diretto da parte del cittadino deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno della struttura. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi "cassoni carrabili" e/o "contenitori a tenuta" presenti nella piattaforma ecologica.

Giorni e orari di apertura nonché tutte le modalità di conferimento e le frazioni ammissibili sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 16

RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

Possono essere attivate sul territorio specifiche raccolte differenziate utilizzando cassonetti stradali, autorizzati e posizionati come stabilito dall'Amministrazione, secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei cassonetti nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.

Sui cassonetti stradali possono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.

I cassonetti devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

L'utente è tenuto a servirsi del cassonetto disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se lo stesso ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.

Articolo 17

ULTERIORI DIVIETI NEL CONFERIMENTO NEI CONTENITORI STRADALI

E' fatto divieto all'utenza di:

- a) muovere i contenitori dalla loro sede;
- b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- e) introdurre liquidi nei contenitori;
- f) introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
- g) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione manifesti, targhette adesive, ecc.) sui contenitori per i rifiuti, salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
- h) spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli spazi delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale;
- i) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
- j) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque, qualsiasi oggetto tale da impedire la corretta funzionalità;
- k) utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- l) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.

Articolo 18

SERVIZI A CHIAMATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DELLA FRAZIONE VERDE

Per chi non avesse i mezzi per il conferimento diretto in piattaforma dei rifiuti ingombranti e della frazione verde l'Amministrazione Comunale potrà attivare un servizio a chiamata presso cui sarà

possibile prenotare il trasporto, anche a pagamento, presso gli Uffici Ecologia e Igiene Urbana del Comune negli orari d'ufficio.

L'eventuale costo ed i giorni di effettuazione del servizio a chiamata dei rifiuti ingombranti e della frazione verde verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

I costi riguarderanno il solo costo del servizio e non il costo dello smaltimento che è compreso nella tassa.

Il servizio a chiamata avverrà come di seguito:

- a) prenotazione esclusivamente presso l'ufficio preposto versando l'eventuale quota corrispettiva del servizio richiesto prima dell'effettuazione dello stesso;
- b) posizionamento del rifiuto sul suolo pubblico da parte del richiedente dopo le ore 20.00 del giorno precedente il ritiro oppure entro le ore 09.00 dello stesso giorno, salvo diversa disposizione del Responsabile di Servizio derivante da mutate esigenze organizzative e/o tecniche o nuove disposizioni di legge.

Articolo 19

DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie di dimensione prevista nei vigenti regolamenti.

Il compostaggio domestico viene considerata una forma di riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti, obiettivo prioritario sia a livello nazionale che regionale, e un indicatore di buona pratica e buona gestione in modo da valorizzare la raccolta differenziata dei rifiuti e sensibilizzare i cittadini per migliorare l'ambiente e rispettare le risorse naturali.

Articolo 20

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

Articolo 21

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quando ad emissioni sia di gas che sonore.

I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma 1) per la raccolta e trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Per quanto attiene il conferimento alla piattaforma ecologica effettuato dai cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, dal quale si deduce che i rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

Articolo 22

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'Amministrazione avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.

Con provvedimenti ordinatori e contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

Articolo 23

INFORMAZIONE DELL'UTENZA

L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogare dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:

- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b) modalità e frequenze dello spazzamento;
- c) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
- d) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

Articolo 24

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il gestore del servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

PARTE II

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

Articolo 25

CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi, ed in particolare riguarderanno:

- a) strade e piazze classificate come comunali;
- b) tratti urbani di strade provinciali e statali;
- c) strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- d) aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- e) aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:

- a) spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazione marciapiedi;
- b) pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dalle gallerie, dai sottopassi e sovrappassi, dall'arredo urbano, fontane;
- c) diserbo stradale;
- d) pulizia delle griglie di deflusso delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' infatti assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi;
- e) svuotamento cestini stradali;
- f) rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

L'Amministrazione ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici (concessioni e/o convenzioni), previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Articolo. 26

SPAZZAMENTO STRADALE

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con la società gestore del servizio.

Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (apposita segnaletica verticale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

La società gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

Articolo 27

CONTENITORI PORTARIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

Essi non devono essere danneggiati o rimossi, è vietato eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori direttamente installati, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio.

Articolo 28

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nei vigenti regolamenti.

Articolo 29

ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Fatte salve le normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cedere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati.

L'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.

L'Amministrazione Comunale, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifico atto diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area interessata.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica del decoro e della salubrità ambientale, l'Amministrazione e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 30

OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

E' fatto obbligo:

- a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

- alla pulizia del suolo pubblico per chiunque imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

- a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) , di strade o piazze, con occupazione del suolo (appositamente autorizzata previa stipula di concessione e/o convenzione con l'Amministrazione), di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.
Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
- ai proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle strade e delle aree ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
- alla cittadinanza provvedere in merito alla pulizia dei marciapiedi nonché degli accessi pertinenti alle abitazioni familiari e collettive, agli esercizi pubblici e alle attività produttive sul territorio comunale (anche in occasione delle nevicate) per consentire un corretto mantenimento del suolo pubblico prospiciente la proprietà.
- ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali e attività direzionali di rimuovere giornalmente le immondizie, i rifiuti o i materiali in genere derivanti dalla loro attività o abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante l'attività risulti perfettamente pulita e, qualora necessario, provvedendo anche a collocare idonei contenitori portarifiuti;
- ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi, è fatto **divieto**, ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 31

VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
2. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 32

DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o in uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 33

DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI CONTENITORI DEI RIFIUTI

Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è **vietata la sosta**:

- a. nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale;
- b. nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia;
- c. nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 34

VEICOLI A MOTORE; RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006.

I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni (rimozione con successivo rimborso da parte del proprietario).

Articolo. 35

SPECIFICI DIVIETI

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo.

E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal gestore del servizio.

E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di sacchi e contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti;
- d) l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- e) l'utilizzo di sacchi e contenitori non conformi a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti ovvero di veicoli che sostino a lato dei marciapiedi nei giorni e negli orari nei quali è previsto il passaggio degli automezzi di servizio;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l) l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (ad esempio: bucce, pezzi di carta, mozziconi e pacchetti vuoti di sigari/sigarette, barattoli, bottiglie, lattine. Fazzoletti di carta e non);
- m) l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- n) ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- p) il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Articolo 36

MERCATI

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logica di ogni singolo mercato.

Gli esercenti dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua, e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati.

Gli stessi obblighi valgono per i mercati rionali e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nel successivo periodo è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree interessate.

L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 37

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti, il singolo cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o in uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma dettagliato delle iniziative agli uffici comunali competenti, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dalla documentazione (disegni, relazioni, fotografie, ecc.) dalla quale si evincano le aree che si intendono utilizzare.

Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante che al termine dell'iniziativa, e la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di forme di incentivo economico-finanziario.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia direttamente, sia conseguiti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in base ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e dell'effettuazione della raccolta differenziata.

Articolo. 38

PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate cinque distinte situazioni:

- a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica , su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico.
- b) scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- c) scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- d) accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- e) sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi meteo-idrogeologici.

Scarico abusivo su strade pubbliche:

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Scarico abusivo o accumulo su aree private:

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica.

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

accumulo di rifiuti in edifici abitativi:

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, i proprietari sono obbligati a ripristinare l'area liberandola dagli inconvenienti riscontrati.

sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi meteo-idrogeologici:

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.

Articolo 39

CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito.

In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitato i costi di cui al comma 4).

Articolo 40

CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dagli operatori comunali, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) è tenuto alla pulizia del sito.

In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

Articolo 41

CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Le imprese che effettuano attività e allestiscano cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche mediante inaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendoli se necessario.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Le imprese con permesso di costruire o con denuncia d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di comportamento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono di servirsi; in assenza della citata comunicazione non si potrà dare inizio ai lavori.

Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

Articolo 42

PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI ED ABITAZIONI PRIVATE

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (ad esempio vendita di gelati, pizze la taglio, bibite in lattina e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita. A cura dei gestori dei pubblici esercizi.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 43

PULIZIA DEI TERRENI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato alla riduzione in pristino all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inerzia l'Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei proprietari dell'area.

Articolo 44

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'aree deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquidi animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativi apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 45

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, ecc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.

Articolo 46

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, che nell'espletamento delle proprie funzioni potranno avvalersi anche di dipendenti designati dal Responsabile del Servizio Ecologia.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi e Organi di Polizia Statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 48

PREVENZIONE E COOPERAZIONE

L'Amministrazione e il soggetto Gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educative ambientali finalizzate a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della Città.

L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotto ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

Articolo 49

INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

L'Amministrazione studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, e nel compostaggio domestico.

In particolare per il compostaggio domestico potranno essere previste, riduzioni percentuali sulla tassa comunale.

Articolo 50

RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali:

- a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
- b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- c) altri oggetti metallici o non asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione.

sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

Articolo 51

GESTIONI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Ai sensi dell'188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo.

Articolo 52

REGIME SANZIONATORIO

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite nel rispetto della procedura sanzionatoria di cui alla Legge n. 689/1981, con l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 53 del presente Regolamento.

Articolo 53

SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.

Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall'articolo 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 legge 24/11/1981 n. 689, pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione.

TIPO DI VIOLAZIONE

violazioni	sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (Art. 635 comma II Codice Penale)	Informativa Autorità Giudiziaria.
Art. 12 – Raccolta differenziata - comma III – V – VI – X Art. 13 - Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti - comma I – II – III – IV – V Art. 16 - Raccolta differenziata stradale comma II Art. 18 – Servizi a chiamata dei rifiuti ingombranti e della frazione verde comma II Art. 26 – Spazzamento stradale comma IV Art. 27 – Contenitori portarifiuti - comma II Art. 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati - comma I Art. 31 - Volantinaggio - comma I Art. 35 - Specifici divieti - comma I – II – III – V Art. 39 – Conduzione di animali, raccolta e conferimento dei rifiuti animali - comma I - II Art. 40 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti - comma I	Min. € 25 Max € 200 Pagamento in Misura Ridotta € 50
Art. 14 Modalità e frequenza della raccolta domiciliare - comma I – III – IV – V – VI – VIII – IX – XI Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso la piattaforma ecologica - comma II - IV Art. 28 Carogne di animali - comma I Art. 30 – Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo - comma I – II – III – IV – V – VI – VII - VIII Art. 32 – Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche - comma I Art. 35 – Specifici divieti - comma IV Art. 36 – Mercati - comma II – IV Art. 37 – Manifestazioni pubbliche - comma I – II Art. 42 – Pulizia delle aree esterne a Pubblici esercizi ed abitazioni private - comma I – II – III – IV – V Art. 44 – Aree adibite a luna Park, circhi e spettacoli viaggianti - comma I	Min. € 50 Max € 300 P.M.R. € 100

Art. 45 – Manufatti posti su suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità - comma I - II Art. 50 – Rifiuti cimiteriali	
Art. 41 – Cantieri su aree pubbliche e private - comma I – II Art. 43 – Pulizia dei terreni - comma I – II Art. 51 – Gestioni dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani - comma I	Min. € 80 Max € 480 P.M.R. € 160
In osservanza di altre disposizioni contenute nel presente Regolamento	Min. € 25 Max € 500 P.M.R. € 50

Le sanzioni previste nel regolamento sono aggiornate dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile di Servizio, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

Le violazioni contestate ad utenze nei cortili, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti di ogni singolo residente all'interno dello stesso.

In caso di sopravvenute disposizioni di legge contrastanti o incompatibili con quanto sopra disciplinato, le stesse verranno applicate immediatamente anche nelle more dell'aggiornamento del presente Regolamento.

Articolo 54

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme, gli atti ed i provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 55

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla deliberazione di approvazione da parte del competente organo comunale, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione per ulteriori quindici giorni. Viene anche inserito, al pari degli altri regolamenti approvati dal Consiglio Comunale nel sito internet del Comune.

Articolo 56

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso deliberazioni della di Giunta Comunale, (variazione della volumetria dei cassonetti, incremento del numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale, e similari) dovranno essere assentite attraverso delibera di Giunta Comunale su proposta del Responsabile di Servizio.